



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 90 della Giunta comunale

OGGETTO: Vendita lotto di legname in piedi.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **dodici** del mese di **settembre**, alle ore 14.25, nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Loss Antonio - Sindaco
2. Bettega Camillo - Vicesindaco
3. Bettega Martina - Assessore
4. Dalla Sega Aurora - Assessore
5. Rigoni Sara - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Boso dott. Lucillo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Loss Antonio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Vendita lotto di legname in piedi.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il progetto di taglio 7/2022 del 12/09/2022 del Servizio Foreste - Ufficio Distrettuale Forestale di Primiero, in conto utilizzazioni anno 2022, per la vendita del lotto di legname come di seguito specificato:

N°	LOTTO	€ Macch.	Mc.	Ab. rosso mc.	Ab. bianco mc.	Larice mc.
1	Bostrico Agnerola, Morosna, Pian delle Vederne	30,00	4377	4377	0	0

Ritenuto di provvedere alla vendita dei lotti predetti mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 18 della L.P. 19.07.90 n. 23, avvalendosi della collaborazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento a mezzo del portale "Legno Trentino" con gestione telematica dell'asta.

Ricordato che per la vendita si dovranno osservare le norme e le prescrizioni del Capitolato d'oneri generale.

Presa visione del capitolato d'oneri particolare per la vendita in piedi dei prodotti allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 29.03.2018;
- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi Segreteria - Finanziario - Tecnico - Urbanistica e Anagrafe sottoscritte dai comuni di Mezzano e Imer.

Vista la deliberazione consiliare n. 48, dd. 28.12.2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e della nota integrativa al bilancio medesimo.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Imer.

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, per poter procedere in tempi celeri con i provvedimenti conseguenti.

Acquisito altresì dal Segretario comunale il parere di regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di vendere, mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 18 della L.P. 19.07.90 n. 23, i seguenti lotti di legname in piedi:

N°	LOTTO	€ Macch.	Mc.	Ab. rosso mc.	Ab. bianco mc.	Larice mc.
1	Bostrico Agnerola, Morosna, Pian delle Vederne	30,00	4377	4377	0	0

2. Di dare atto che la vendita avverrà con l'ausilio della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura della Provincia di Trento, con le modalità previste nell'avviso unico di gara che si approva unitamente alla presente quale parte integrante e sostanziale, e sarà espletata mediante l'utilizzazione del portale "Legno Trentino" con gestione telematica dell'asta;
3. Di precisare che, qualora la ditta aggiudicataria non provvedesse alla firma del relativo contratto nel termine di giorni otto dall'avvenuta aggiudicazione, la medesima verrà revocata ed il lotto sarà assegnato al successivo offerente;
4. Di dare atto che il ricavato della vendita verrà introitato al capitolo 3260/10 del bilancio 2021/2023;
5. Di provvedere ad avvenuta stipulazione dei contratti di vendita, al versamento dell'accantonamento della somma pari al 10% del valore complessivo di ciascun lotto, con imputazione al capitolo 9050416 del bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022;
6. Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo telematico, la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità ai sensi dell'art. 183, comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., per le motivazioni espresse in premessa;
8. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Loss Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Boso dott. Lucillo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

CAPITOLATO D'ONERI GENERALE

*per l'affidamento delle operazioni di utilizzazione e per la vendita in piedi
dei prodotti legnosi*

Parte Prima: DISPOSIZIONI COMUNI

art. 1

CONDIZIONI GENERALI

1. Nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, l'esecuzione di utilizzazioni forestali a fini commerciali su proprietà degli enti pubblici proprietari di bosco deve essere effettuata da un'impresa iscritta all'Elenco delle Imprese Forestali ai sensi dell' art. 61 della Legge Provinciale del 23 maggio 2007, n. 11, garantendo la presenza di un responsabile dell'utilizzazione dotato del patentino ai sensi degli articoli 102 bis e 61, comma 2, della L.P. 11/2007.
2. Le utilizzazioni dei prodotti legnosi potranno avvenire nel quadro di vendite effettuate con le seguenti modalità:
 - a. Affidamento delle operazioni di utilizzazioni per la vendita a strada con materiale assortimentato e misurato o sulla base di quantità presunte e di cui è previsto l'allestimento;
 - b. vendita in piedi;
3. la vendita potrà anche avvenire con contratto di fornitura a carattere continuativo e/o pluriennale di durata massima di tre anni.
4. La vendita dei prodotti legnosi è avviata sulla base di un provvedimento di indizione della gara, che può avvenire mediante confronto concorrenziale, ovvero con altro procedimento nel rispetto della normativa provinciale in materia di appalti.
5. Le utilizzazioni forestali possono essere eseguite appaltando le operazioni stesse, ovvero essere a carico e a diretta responsabilità dell'acquirente del legname che le può eseguire in forma diretta o mediante terzi.
6. Il custode forestale di zona segue tutte le fasi delle utilizzazioni forestali, con modalità e compiti stabiliti dai successivi articoli; per lo svolgimento di tali operazioni il custode forestale di zona può essere coadiuvato e/o sostituito da altro personale di custodia forestale. La sostituzione del custode forestale di zona può avvenire solamente previo consenso dell'ente proprietario in caso di circostanze del tutto eccezionali, giustificati motivi o cause di forza maggiore.

art. 2

GARA

1. Nel caso di utilizzazione e di successiva vendita a strada, i valori a base d'appalto vengono fissati per metro cubo di legname accatastato in piazzale.
2. Nel caso di vendita in piedi il valore a base d'asta sarà fissato sul prezzo di macchiatico per metro cubo di legname.
3. Negli altri casi il bando di gara e/o la lettera d'invito stabiliscono le modalità di aggiudicazione e ogni altra condizione che si intenda necessaria.
4. Per quanto riguarda la revisione dei prezzi, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 7 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.ii..

Parte seconda: AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE PER LA VENDITA A STRADA

art. 3

DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'affidamento delle operazioni dovrà essere rivolto ai soggetti individuati al primo comma del precedente art. 1.
2. L'affidamento delle operazioni di utilizzazione del legname va effettuato per ogni singolo lotto.
3. Il lotto può essere formato anche da più "progetti di taglio" ai sensi dell'articolo 98 della L.P.11/2007.
4. Le operazioni di utilizzazione sono eseguite dall'impresa appaltatrice con i propri capitali e mezzi tecnici, attrezzi e macchine, con proprio personale e/o propri soci, mediante l'organizzazione dell'appaltatore e a suo rischio.
5. E' ammesso, previo accordo con l'Ente proprietario, il nolo a caldo, il nolo a freddo e il "distacco" di lavoratore.

art. 4

CONTRATTO E PAGAMENTI

1. Il verbale di aggiudicazione, redatto dall'Ente proprietario, vincolerà l'aggiudicatario al pieno adempimento degli impegni assunti. Nel caso in cui tale aggiudicazione non divenisse esecutiva, cesserà per lui l'obbligo derivante dalla sua offerta, dal momento in cui gli sarà notificata la relativa decisione.
2. La stipulazione del contratto di appalto avverrà nel termine, luogo e modo che l'Ente venditore specificherà nel verbale di aggiudicazione o che comunicherà appositamente alla ditta acquirente.
3. Nel caso in cui l'aggiudicatario, entro il termine fissato, salvo casi di forza maggiore, non stipuli il contratto, l'Ente appaltante sarà in facoltà di procedere ad una nuova gara d'appalto e al tempo stesso di esigere dall'aggiudicatario inadempiente la rifusione di eventuali danni derivanti all'Ente stesso da tale inadempienza.
4. Qualora l'aggiudicazione avvenga a favore di una società, l'Ente appaltante riconosce un solo rappresentante, per tutti gli atti ed operazioni relativi alla esecuzione del contratto, nella persona del legale rappresentante o di un suo procuratore indicato nella documentazione allegata all'offerta.
5. L'aggiudicatario non potrà senza il consenso dell'Ente appaltante, da esprimersi con regolare provvedimento, cedere il contratto in tutto o in parte, salvo, in caso contrario, il diritto all'appaltatore di risolvere immediatamente il contratto senza adire alle vie legali e senza indennizzo o compenso alcuno, salva qualsiasi altra azione per il risarcimento di ogni eventuale danno.
6. Il pagamento del lavoro sarà effettuato dall'Ente appaltante secondo le modalità fissate nel capitolato particolare d'onori e/o nel contratto di appalto.

art. 5

CONSEGNA E INIZIO LAVORI

1. Entro i termini fissati nel capitolato particolare d'onori e/o nel contratto di appalto o altro atto con forza di contratto l'impresa appaltatrice dovrà presentare domanda di consegna del bosco e delle piante oggetto della compra-vendita all'Ente appaltante.
2. Nel caso di mancata domanda di consegna da parte dell'impresa appaltatrice entro il termine prescritto, la consegna stessa verrà fatta d'ufficio (come previsto dal successivo comma 3, lettera a) dall'Ente venditore e ad essa dovrà intervenire, su invito da inviarsi con lettera raccomandata A.R., il responsabile dell'utilizzazione designato dall'impresa appaltatrice; non intervenendo alla consegna né detto responsabile né l'impresa appaltatrice, quest'ultimo verrà senz'altro, cioè senza adire le vie legali, dichiarato decaduto dal contratto e l'Ente venditore si intenderà autorizzato ad incamerare i depositi versati dall'impresa appaltatrice oltre la rifusione di eventuali danni, ed a procedere ad un nuovo appalto del lotto.
3. La consegna verrà effettuata da un rappresentante dell'Ente venditore alla presenza dell'impresa appaltatrice (o suo rappresentante), del responsabile dell'utilizzazione (di cui all'art. 1 primo comma), con l'assistenza del custode forestale di zona, al quale può essere affidata la funzione di rappresentante del proprietario del bosco. La consegna potrà aver luogo:

- a) sul posto: in tale caso il rappresentante dell'Ente proprietario indicherà al responsabile dell'utilizzazione gli alberi assegnati da tagliare, eventuali fatti che hanno modificato lo stato del bosco (schianti, incendi, furti, danni, ecc.) epoca ed organizzazione del cantiere, utilizzo delle infrastrutture, tecniche di protezione del soprassuolo, stato e modalità d'uso di eventuali altre infrastrutture, gestione dei residui di lavorazione e quanto altro necessario al fine di un corretto svolgimento del cantiere, oltre a quanto previsto dall'art. 6 comma 1;
 - b) in via fiduciaria: cui si provvederà dietro specifica domanda dell'impresa appaltatrice indicante i dati anagrafici del responsabile dell'utilizzazione. Tale domanda dovrà contenere l'espressa dichiarazione che il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa di indennizzo per eventuali mancanze di materiali assegnati e si assume la responsabilità di qualsiasi danno preesistente alla consegna e che accetta tutte le prescrizioni contenute nel progetto di taglio e nei capitolati di appalto. Le informazioni di cui al periodo precedente saranno trasmesse in ogni caso all'impresa appaltatrice.
4. In caso l'Ente proprietario abbia completato l'asta per la vendita del legname prima dell'inizio dei lavori di utilizzazione forestale, sarà predisposto un documento di Dichiarazione Misure nel quale saranno indicati, per ciascun lotto, gli assortimenti che dovranno essere ricavati dalla ditta appaltatrice; il documento dovrà essere sottoscritto dall'acquirente, dalla ditta appaltatrice e dal custode forestale di zona.
 5. Non si potrà dare inizio ai lavori di utilizzazione prima della consegna, a scanso dell'immediata sospensione d'autorità dei lavori da parte del rappresentante dell'Ente proprietario o dell'autorità forestale e dell'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato.
 6. In capo al responsabile dell'utilizzazione permangono responsabilità e sanzioni previste dall'art. 13 del presente capitolato.
 7. Dell'effettivo inizio dei lavori dovrà essere dato avviso, anche per le vie brevi, al proprietario o al custode forestale di zona e al personale della Stazione Forestale competente per zona.
 8. A partire dal giorno della consegna sino a quello della definitiva riconsegna del bosco l'impresa appaltatrice resta obbligata alla custodia della zona assegnata e con la consegna le viene trasferita la responsabilità conservativa della zona di utilizzazione e delle masse legnose assegnate, nonché la responsabilità per eventuali inosservanze e danni causati a cose o a persone durante e in conseguenza delle operazioni di utilizzazione, fino ad avvenuto collaudo finale.

art. 6

SICUREZZA DI PERSONE O COSE

1. L'ente venditore si impegna a fornire le informazioni disponibili relative ad eventuali rischi e limitazioni presenti nel territorio interessato alle operazioni o lungo le strade forestali di accesso al medesimo. Tali informazioni sono specificate nel Capitolato particolare e ribadite in sede di consegna.
2. I soggetti committenti e le ditte esecutrici dei lavori sono obbligati a osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ivi compreso il D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
3. Nel caso di esbosco a fune (gru a cavo forestale), se l'impianto costituisce ostacolo alla navigazione aerea o se interessa vie di transito, anche pedonali, dovranno essere adottati, a cura e piena responsabilità della ditta responsabile delle utilizzazioni e/o delle operazioni di esbosco, tutti gli accorgimenti, le segnalazioni e le comunicazioni d'obbligo, anche in riferimento a quanto previsto dalla circolare n° 146/384/4422 del 09/08/2000 della Stato Maggiore della Difesa.
4. Il personale di sorveglianza non può intervenire in maniera riduttiva sugli aspetti relativi la sicurezza.

art. 7

ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

1. L'impresa appaltatrice dovrà utilizzare tutte le piante che le saranno consegnate fino al diametro in punta indicato dal capitolato d'onere particolare e dovrà mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l'Ente venditore, tutte le parti utilizzabili.
2. Il segno del martello forestale dovrà essere conservato intatto sulla ceppaia delle piante consegnate in modo che sia sempre visibile e distinto.
3. L'aggiudicatario dovrà tagliare esclusivamente il legname o la legna assegnati per la vendita.

4. Per l'esbosco, il taglio, l'allestimento e per l'organizzazione del cantiere nel suo insieme dovranno essere utilizzati mezzi ed applicate tecniche tali da non arrecare danni all'ambiente ed alle infrastrutture di servizio e limitare i danni al legname utilizzato. L'esbosco del legname per gravità dovrà essere evitato nei mesi di massimo vigore vegetativo delle piante.
5. L'atterramento di eventuali piante che, durante l'abbattimento, rimanessero impigliate negli alberi vicini senza completare la caduta, dovrà essere portato a termine prima di lasciare il bosco al termine della giornata lavorativa.
6. I prodotti legnosi, nei vari assortimenti, saranno accatastati o depositati nei luoghi e nei modi indicati nel capitolato d'oneri particolare.

art. 8

SUBAPPALTO

1. L'appaltatore non potrà cedere o subappaltare i lavori senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione e fatto salvo quanto ulteriormente previsto dall'art. 28 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.ii. in materia di cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Ente, nonché l'incameramento della cauzione.
2. In caso di infrazione alle norme contenute nel contratto ed atti allegati e/o riportati nello stesso contratto, compiuta dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione e verso terzi s'intende l'appaltatore.

art. 9

TAGLI FORZOSI PER CAUSE SOPRAVVENUTE, SUPPLETTIVI E RESIDUI DI UTILIZZAZIONE

1. E' proibito all'appaltatore o al responsabile dell'utilizzazione di estendere l'abbattimento alle piante non assegnate. In caso di trasgressione egli incorrerà in una penalità come previsto dall'art.13. Tale materiale resta a disposizione del venditore senza pregiudizio delle azioni penali contemplate dalle vigenti leggi e regolamenti.
2. Resta convenuto che l'appaltatore è obbligato a ricevere, agli stessi prezzi e condizioni di contratto, tutte le piante abbattute, stroncate o comunque danneggiate a causa dei lavori di utilizzazione (ad esempio le piante di ancoraggio delle funi di gru a cavo), fermo rimanendo il disposto per quanto riguarda i danni evitabili. Tali piante, concordate con il custode forestale di zona, saranno tagliate ed esboscate al pari delle piante assegnate, registrandole come assegno suppletivo.
3. Nel caso che si verificchino schianti oppure attacchi parassitari nel bosco in cui ha luogo il cantiere o in zone limitrofe (purchè simili), di entità inferiore al 20% del quantitativo assegnato, resta convenuto che l'appaltatore è obbligato ad accettare agli stessi prezzi e condizioni del contratto le piante di cui sopra.
4. Nel caso si verificchino schianti o attacchi parassitari di entità pari o superiore al 20% del volume assegnato l'appaltatore potrà richiedere l'acquisto delle piante schiantate a trattativa privata; l'Ente proprietario, deciderà sulla richiesta e potrà aggiudicare la vendita.
5. I residui di utilizzazione dovranno essere gestiti in modo da non causare danni alla rinnovazione, al bosco o alle infrastrutture forestali. Nel Capitolato d'oneri particolare saranno specificate le modalità di gestione dei residui di utilizzazione nel caso in cui vengano esboscate piante intere. In particolare, come disposto dall'articolo 11 del D.P.P. n.8-66 del 14 Aprile 2011, il deposito in cumuli della ramaglia conseguente all'esbosco con teleferica di piante intere sarà praticabile solo in caso di utilizzazione comprensiva anche della ramaglia, e ammesso solo per la durata dell'utilizzazione.

art. 10

SORVEGLIANZA

1. L'Ente appaltatore, tramite il personale di custodia forestale, si riserva la sorveglianza di tutti gli aspetti tecnici dei lavori. Tanto l'impresa appaltatrice quanto il responsabile dell'utilizzazione ed i suoi operai debbono attenersi alle indicazioni del personale di custodia forestale per quanto riguarda gli aspetti tecnici e colturali dell'utilizzazione, l'utilizzo delle infrastrutture ed il rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza indicate dall'Ente proprietario. Se gli ordini dovessero essere, per necessità sopravvenute, differenti delle prescrizioni e modalità contenute nel presente capitolato, in

- quello particolare, nel progetto di taglio o nel verbale di consegna, le disposizioni dovranno essere date in forma scritta.
2. Il personale di sorveglianza non può modificare o ingerire nelle scelte tecniche dell'impresa appaltatrice che necessitano di una specifica competenza tecnica nello svolgimento dei lavori di utilizzazione forestale.
 3. Nel caso di controversie sarà fatto ricorso all'arbitrato secondo le modalità contenute nel presente capitolato.

art. 11

MISURAZIONE DEI PRODOTTI UTILIZZATI

1. La misurazione potrà avvenire a seguito di richiesta da parte dell'appaltatore o d'iniziativa da parte dell'Ente proprietario purché l'appaltatore sia prima invitato anche per le vie brevi. La misurazione dei prodotti legnosi viene eseguita dal custode forestale di zona e da un collega del medesimo Ente di custodia forestale o, in assenza, da altro personale dell'Ente appaltatore (in tal caso incaricato esclusivamente alla compilazione del piedilista), o da altro personale di custodia forestale autorizzato. Alla misurazione partecipano un rappresentante dell'Ente appaltatore - qualora tale funzione non sia affidata al custode forestale di zona - ed un rappresentante dell'impresa appaltatrice. L'impresa appaltatrice può rinunciare alla presenza alla misurazione e, salvo i casi di forza maggiore, la stessa verrà egualmente eseguita senza che subisca alcun ritardo e sarà ritenuta valida a tutti gli effetti. Qualora l'impresa appaltatrice, debitamente invitata, rinunci alla presenza alla misurazione manterrà comunque gli oneri a carico secondo le modalità specificate nel capitolato d'oneri particolare oppure in fase di consegna.
2. Della misurazione verrà tenuta distinta e diligente registrazione tramite piedilista da parte del custode forestale di zona; dovranno inoltre tenere registrazione della misurazione il rappresentante dell'Ente appaltatore e il rappresentante dell'impresa appaltatrice qualora intervenuti. L'Ente appaltatore e l'impresa appaltatrice possono rinunciare alla compilazione del piedilista rimettendosi incondizionatamente a quello del custode forestale, che verrà controllato e firmato da tutti gli intervenuti alla fine di ogni giornata. Alla fine delle operazioni il piedilista del personale di custodia forestale verrà depositato presso l'Ente appaltatore, a disposizione delle parti.
3. Le risultanze della misurazione si assumono valide sia per la corresponsione del corrispettivo nelle utilizzazioni in amministrazione diretta, sia ai fini della successiva vendita del legname.
4. L'Ente venditore dovrà redigere apposito verbale di misurazione controfirmato dal custode forestale di zona. Tale verbale dovrà riportare:
 - il numero delle piante assegnate, risultante dal progetto di taglio nonché di quelle eventualmente aggiunte con assegni suppletivi;
 - il numero dei tronchi ricavati dall'utilizzazione;
 - la massa dei tronchi ricavati dall'utilizzazione;
 - l'eventuale classificazione qualitativa;
 - il tarizzo applicato per la corteccia;
 - altro materiale asportato (residui di utilizzazione, ecc).
5. Prima di iniziare la misurazione del legname da opera allestito, si provvederà al controllo del cavalletto dendrometrico per accertarne l'esattezza e non si inizierà la misurazione qualora esso venga riscontrato difettoso. Detto controllo verrà ripetuto ogni giorno all'inizio della misurazione.
6. Prima dell'inizio della misurazione dovrà essere individuato il sistema di marcatura da porre su ogni tronco misurato.
7. Il legname da opera, qualora non diversamente stabilito nel contratto, sarà misurato a metro cubo, mentre la legna da ardere, qualora non sia stabilita la vendita a corpo verrà pesata o misurata a metro stero in cataste costruite a regola d'arte e nelle dimensioni secondo gli usi locali.
8. La misurazione delle lunghezze seguirà in metri e decimetri e quella dei diametri in centimetri; nella misurazione delle lunghezze e dei diametri la frazione di decimetro e di centimetro sarà considerata decimetro e centimetro intero immediatamente superiore quando questa superi la metà.
9. Il diametro sarà sempre misurato alla metà del pezzo con la media di due diametri ortogonali per i tronchi non perfettamente rotondi, evitando eventuali incisioni fatte sui tronchi stessi, nodi, o altri ingrossamenti.
10. I tronchi da opera devono avere la lunghezza di almeno due metri. Se gli stessi sorpassano la lunghezza di metri otto saranno misurati in due o più parti di lunghezza non superiore agli otto metri

e così saranno conteggiati. Sono ammesse anche altre lunghezze, purché definite dall'Ente proprietario e indicate nel capitolato particolare d'oneri.

11. Sono escluse dalla misurazione le regolari smussature alle due estremità dei tronchi da sega nella misura massima per testata indicata nel capitolato particolare d'oneri o sul progetto di taglio; tali smussature, quali perdite di lavorazione, sono da applicare a ciascun pezzo sezionato dall'impresa, di qualsiasi lunghezza esso sia e non ad ogni pezzo conteggiato in fase di misurazione.
12. Restano esclusi dalla misurazione quei tronchi nei quali il cono del guasto si manifesta su entrambe le basi e supera la metà del diametro del tronco. Essi decadranno nella classe della legna da ardere e dovranno restare in bosco a favore dell'Ente appaltatore, salvo quanto diversamente disposto nel capitolato particolare.
13. La misurazione verrà effettuata secondo una delle seguenti modalità:
 - calcolo del volume a misura piena classificando qualitativamente il legname secondo i parametri delle tabelle allegate al presente Capitolato generale (Allegati A, B e C), calcolo del volume a misura piena, con applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia;
 - per il cippato, la legna d'ardere e altri assortimenti di scarso valore possono essere adottate forme di misurazione diverse dal volume, come peso e volume sterico;
 - per la sola legna d'ardere la stima forestale può costituire sistema di misurazione;
 - altre modalità di misurazione purché definite dall'ente proprietario e indicate nel capitolato particolare d'oneri.
1. Nel Capitolato d'oneri particolare dovrà essere indicata la modalità di misurazione prescelta.
14. La riduzione fissa forfetaria per la corteccia avviene applicando uno sconto di volume pari a:
 - 10% per abete e cirmolo;
 - 14% per il pino nero e silvestre;
 - dal 16 al 22% nel larice previa prova in campo con corona su alcuni topi rappresentativi del lotto;
 - dal 6 al 8% per le latifoglie in funzione della specie.Nel caso di tronchi scortecciati non verrà applicata la riduzione fissa forfetaria.
15. Eventuali sconti di volume (tarizzi) concessi in sede di misurazione di fronte a difetti dei singoli tronchi dovranno essere evidenziati nel verbale di misurazione e nel piedilista allegato.
16. Sulle divergenze inerenti la misurazione, i conteggi e la classificazione qualitativa del legname, deciderà un arbitro, da scegliere fra tecnici forestali o altri esperti di settore, nominato di comune accordo dalle parti.
17. Le spese conseguenti all'arbitrato graveranno sull'impresa appaltatrice.

art. 12

ESBOSCO LEGNAME

1. L'esbosco del legname dovrà farsi usando tutte quelle cautele e quei mezzi atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo, secondo le prescrizioni impartite in sede di consegna.
2. L'esbosco e il trasporto del legname avverrà lungo gli avvallamenti, le piste, le strade già esistenti; è vietato aprirne di nuove senza il permesso del Servizio provinciale competente in materia di foreste.
3. L'accatastamento dovrà effettuarsi negli spazi individuati nel capitolato particolare ovvero in quelli indicati dal custode forestale di zona.
4. L'appaltatore ha l'obbligo di avvertire preventivamente l'Ente proprietario e il custode forestale di zona in ordine ai tempi in cui procederà al trasporto a piazzale del legname. Il trasporto potrà avvenire solo se concordato. Durante la fase di trasporto del legname a piazzale, dovrà essere prestata massima attenzione alle condizioni della viabilità utilizzata, onde evitare danni alla medesima.
5. L'asporto del legname, totale o parziale, verrà effettuato secondo le modalità previste dal capitolato d'oneri particolare o nel contratto di compravendita.

art.13

CAUZIONE, SALDO, SUBENTRO e PENALI

1. L'impresa appaltatrice, se previsto nel contratto, dovrà depositare una cauzione definitiva pari ad un minimo del 5% e fino ad un massimo del 10% del prezzo a base d'asta costituita nei modi previsti

dalla normativa provinciale in materia di appalti. Resta salva la facoltà dell'Ente di stabilire nel contratto cauzioni e fidejussioni di importo superiore per giustificati motivi.

2. Il saldo dei lavori sarà subordinato all'accertamento della corretta applicazione delle prescrizioni di esecuzione dei lavori da parte del collaudatore designato o da parte del custode forestale di zona qualora vi fosse per il lotto in oggetto un deposito cauzionale. Potranno essere liquidati acconti secondo le percentuali stabilite dal Capitolato d'oneri particolare.
3. Nel caso di ritardi nell'inizio ed ultimazione dei lavori senza giustificazione che sia condivisa ed accettata dall'Ente proprietario, si applicherà, per ogni giornata di ritardo, una penale il cui ammontare è fissato dal Capitolato d'oneri particolare.
4. Oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, per l'inosservanza dei contenuti del contratto e dei capitolati si applicano le seguenti penali:
 - inizio lavori di utilizzazione avvenuto prima della consegna del bosco: 1/5 del valore stimato delle piante abbattute;
 - piante recise troppo alte (altezza superiore di 1/4 del diametro, salvo, indicazioni diverse riportate nel capitolato particolare o nel progetto di taglio forestale): Euro 10,00 (dieci) per ciascuna ceppaia; restano escluse le ceppaie che presentano carie alla base;
 - asportazione o cancellazione della contrassegnatura: Euro 30,00 (trenta) per ogni ceppaia;
 - piante assegnate ma non utilizzate: importo pari al valore della pianta per ogni pianta non utilizzata; per il calcolo si fa riferimento alla tabella prevista dalle disposizioni forestali;
 - per apertura di nuove strade o vie di esbosco senza il consenso del proprietario: Euro 300,00 (trecento) oltre il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
 - taglio di piante (diametro maggiore 17,5 cm) senza contrassegno: Euro 30,00 (trenta) per ogni pianta abbattuta oltre al valore della pianta;
 - ritardo nel portare a termine le operazioni di utilizzazione: Euro 60,00 (sessanta) per ogni giorno lavorativo;
 - esbosco/trasporto del materiale legnoso, senza autorizzazione del proprietario (prima della misurazione) Euro 500,00 (cinquecento);
 - danni al suolo e/o alle infrastrutture, conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel progetto di taglio o alle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
 - asporto dei residui di utilizzazione senza autorizzazione prevista dal Capitolato d'oneri particolare: Euro 3,00 (tre) per ogni metro stero stimato, salvo maggiore valore commerciale del materiale legnoso sulla base della stima effettuata dall'Ente proprietario;
 - danni alla rinnovazione in conseguenza al mancato rispetto delle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
 - mancato rispetto dell'eventuale prescrizione relativa all'utilizzo di mezzi con oli idraulici biodegradabili se prevista dal Capitolato d'oneri particolare: Euro 400,00 (quattrocento). Nel caso di versamenti al suolo verrà addebitato anche il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;

Sono fatte salve eventuali violazioni amministrative o penali disciplinate da altre normative, e quanto previsto in materia penale e urbanistica.

5. Qualora l'impresa appaltatrice non utilizzi tutte le piante martellate ovvero ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, senza giustificazione che sia condivisa ed accettata dalle parti, gli obblighi contrattuali non potranno considerarsi assolti. In tal caso l'Ente proprietario potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'impresa appaltatrice, alla quale sarà liquidato il lavoro effettivamente svolto al netto di costi, sanzioni e danni derivati all'Ente proprietario.
6. Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti il contratto, comprese eventuali spese, di consegna, di riconsegna e di collaudo, con esclusione dell'I.V.A. e di eventuali spese di redazione del progetto di taglio sono a carico dell'impresa appaltatrice, nessuna esclusa ed eccettuata, senza alcun diritto di rivalsa.

art. 14

RILIEVO DANNI - COLLAUDO FINALE E RICONSEGNA DEL BOSCO

1. Nel corso dei lavori di utilizzazione forestale viene eseguito dal personale di custodia forestale, il rilevamento di eventuali danni al bosco o alle infrastrutture causati da inosservanze alle prescrizioni contenute nel progetto di taglio, nei capitolati d'oneri, nel verbale di consegna o alle norme di buona tecnica. I risultati dei rilievi sono riportati in una o più note, che devono essere allegate al verbale di collaudo del lotto e essere utilizzate per le operazioni di collaudo.
2. Dei rilievi di cui al precedente comma 1 l'incaricato del collaudo finale si servirà a titolo indicativo e nel modo che riterrà più opportuno per la valutazione dei danni, penalità e indennizzi.
3. Ultimati, entro i termini stabiliti, il taglio e l'esbosco dei prodotti, l'aggiudicatario presenterà, entro trenta giorni, domanda di collaudo finale e di riconsegna del bosco all'Ente venditore; nel caso di mancata domanda di collaudo da parte dell'impresa appaltatrice entro il termine prescritto, il collaudo sarà avviato d'ufficio dall'Ente appaltatore.
4. Il collaudo del lotto può essere eseguito da un tecnico forestale abilitato riconosciuto dalle parti o previa intesa in sede di riunione annuale detta "Sessione forestale", da personale appartenente alla struttura provinciale competente in materia di foreste. La designazione del collaudatore dovrà essere specificata nel Capitolato d'oneri particolare.
5. L'assenza del rappresentante dell'Ente appaltatore, o del responsabile dell'utilizzazione qualora siano stati regolarmente invitati, non impedisce che il tecnico incaricato esegua da solo il collaudo finale, il quale sarà egualmente valido.
6. Il collaudo avviene alla presenza del custode forestale di zona.
7. Il verbale di collaudo finale e riconsegna del bosco sarà redatto da chi effettua tali operazioni. L'incaricato del collaudo finale e riconsegna del bosco verifica che sia stato effettuato il versamento sul Fondo Forestale Provinciale previsto all'art.93 della L.P. 23 maggio 2007, n.11. Con il verbale di collaudo finale sarà liquidata a stima del funzionario incaricato, ogni penalità, compenso o indennizzo per eventuali infrazioni alle norme tecnico-forestali di questo capitolato e di quello particolare, dei progetti di taglio e di consegna e del contratto, con esclusione di eventuali rivalse da parte di terzi e di tutti gli obblighi amministrativi relativi alla vendita del lotto. Le somme dovute per penalità, compensi od indennizzi saranno pagate dall'aggiudicatario all'Ente appaltatore entro quindici giorni dalla notifica del verbale.
8. Il collaudo finale dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di richiesta da parte della ditta aggiudicataria del lotto, eventualmente prorogabili per giustificato motivo di ulteriori 30 giorni. Oltre tale termine il collaudo si intenderà di esito positivo e decadrà l'obbligo di sorveglianza sull'area interessata dal lotto da parte della ditta esecutrice dei lavori.
9. Non è ammesso che le operazioni di collaudo vengano effettuate con terreno totalmente o parzialmente coperto di neve. In tale caso si verifica la sospensione dei termini di cui al comma precedente, fino a scioglimento del manto nevoso.

art. 15

CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie contrattuali saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente per il territorio dell'Ente appaltante.
2. Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicano le norme delle leggi vigenti in materia.

Parte terza: VENDITA IN PIEDI

art. 16

DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'impresa esecutrice dovrà rispettare le condizioni generali di cui all'art.1.comma primo.
2. La vendita in piedi ha luogo a tutto rischio e pericolo, utilità o danno dell'acquirente, il quale eseguirà o farà eseguire il taglio, l'allestimento, l'esbosco e il trasporto, nonché tutti gli altri lavori occorrenti, a sue spese ed a conto suo, senza che possa mai pretendere indennizzi o compensi di sorta per infortuni, aggravii, o qualsiasi altra causa, anche di forza maggiore.
3. La vendita dei prodotti legnosi viene fatta in piedi in bosco; a solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno da parte propria, l'Ente venditore rende noto che la massa ricavabile si presume quella esposta nel progetto di taglio e ribadita nel capitolato d'oneri particolare.

4. Per tutto il materiale posto in vendita in piedi il venditore non garantisce il numero delle piante, la massa legnosa, le dimensioni, lo stato fisico, la qualità commerciale o assortimenti ritraibili.
5. L'acquirente è pertanto obbligato ad accettare il quantitativo che risulterà dalla misurazione e qualificazione definitiva che verrà eseguita a norma del presente capitolato generale e di quello particolare.

art. 17

CONTRATTO E PAGAMENTI

1. Il verbale di aggiudicazione, redatto dall'Ente proprietario, vincolerà l'aggiudicatario al pieno adempimento degli impegni assunti. Nel caso in cui tale aggiudicazione non divenisse esecutiva, cesserà per lui l'obbligo derivante dalla sua offerta, dal momento in cui gli sarà notificata la relativa decisione.
2. Sono a totale carico dell'acquirente tutte le spese derivanti dalla vendita: spese d'asta, di contratto, di compravendita, di consegna, di misurazione, di riconsegna, di collaudo, imposte, tasse, ecc., nessuna esclusa od eccezzuata.
3. La stipulazione del contratto di vendita avverrà nel termine, luogo e modo che l'Ente venditore specificherà nel verbale di aggiudicazione o che comunicherà appositamente alla ditta acquirente.
4. Nel caso in cui l'aggiudicatario, entro il termine fissato, salvo casi di forza maggiore, non stipuli il contratto, l'Ente venditore sarà in facoltà di procedere ad una nuova vendita e al tempo stesso di esigere dall'aggiudicatario inadempiente la rifusione di eventuali danni derivanti all'Ente stesso da tale inadempienza.
5. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà consegnare la cauzione definitiva nella misura prevista pari ad un minimo del 5% e fino ad un massimo del 10% sul presunto valore del lotto riportato nel progetto di taglio e/o nel capitolato d'oneri particolare.
6. Qualora l'aggiudicazione avvenga a favore di una società, l'Ente venditore riconosce un solo rappresentante, per tutti gli atti ed operazioni relativi alla esecuzione del contratto, nella persona del legale rappresentante o di un suo procuratore indicato nella documentazione allegata all'offerta.
7. L'aggiudicatario non potrà senza il consenso dell'Ente venditore, da esprimersi con regolare provvedimento, cedere il contratto in tutto o in parte, salvo, in caso contrario, il diritto al venditore di risolvere immediatamente il contratto senza adire alle vie legali e senza indennizzo o compenso alcuno, e di incamerare la cauzione, salva qualsiasi altra azione per il risarcimento di ogni eventuale danno.
8. Il pagamento del materiale venduto sarà effettuato dall'acquirente secondo le modalità fissate nel capitolato particolare d'oneri e/o nel contratto di compravendita.

art. 18

CONSEGNA E INIZIO LAVORI

1. Entro i termini fissati nel capitolato particolare d'oneri e/o nel contratto di compravendita o altro atto con forza di contratto l'acquirente dovrà presentare domanda di consegna del bosco e delle piante oggetto della compra-vendita all'Ente proprietario.
2. Nel caso di mancata domanda di consegna da parte dell'acquirente entro il termine prescritto, la consegna stessa verrà fatta d'ufficio dall'ente venditore e ad essa dovrà intervenire, su invito da inviarsi con lettera raccomandata A.R., il responsabile dell'utilizzazione designato dall'acquirente; non intervenendo alla consegna né detto responsabile né l'acquirente, quest'ultimo verrà senz'altro, cioè senza adire le vie legali, dichiarato decaduto dal contratto e l'Ente venditore si intenderà autorizzato ad incamerare i depositi versati dall'acquirente oltre la rifusione di eventuali danni, ed a procedere ad una nuova vendita del lotto.
3. La consegna viene effettuata da un rappresentante dell'Ente venditore alla presenza dell'aggiudicatario (o suo rappresentante), del responsabile dell'utilizzazione (di cui all'art. 1 primo comma), con l'assistenza del custode forestale di zona al quale può essere affidata la funzione di rappresentante del proprietario del bosco.
La consegna potrà aver luogo:
 - a) sul posto: in tale caso il rappresentante dell'Ente proprietario indicherà al responsabile dell'utilizzazione gli alberi assegnati da tagliare, eventuali fatti che hanno modificato lo stato del bosco (schianti, incendi, furti, danni, ecc.) epoca ed organizzazione del cantiere, utilizzo delle infrastrutture, tecniche di protezione del soprassuolo, stato e modalità d'uso di

eventuali altre infrastrutture, gestione dei residui di lavorazione e quanto altro necessario al fine di un corretto svolgimento del cantiere, oltre a quanto previsto dall'art. 19 comma 1;

- b) in via fiduciaria: cui si provvederà dietro specifica domanda dell'acquirente indicante i dati anagrafici del responsabile dell'utilizzazione. Tale domanda dovrà contenere l'espressa dichiarazione che il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa di indennizzo per eventuali mancanze di materiali assegnati, e si assume la responsabilità di qualsiasi danno preesistente alla consegna e che accetta tutte le prescrizioni contenute nel progetto di taglio e nei capitolati di vendita. Le informazioni di cui al periodo precedente saranno trasmesse in ogni caso all'impresa.
4. Non si potrà dare inizio ai lavori di utilizzazione prima della consegna, a scanso dell'immediata sospensione d'autorità dei lavori da parte del rappresentante dell'Ente proprietario e dell'applicazione di penalità previste dal presente capitolato.
 5. Se all'epoca della consegna si riscontrasse un'eventuale differenza di piante dipendente da tagli abusivi, o da errore di martellata, o da qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario non avrà diritto all'assegnazione di altre piante o al difalco delle piante accertate in soprannumero, né all'equivalente importo, trattandosi di vendita a misurazione.
 6. In capo al responsabile dell'utilizzazione permangono responsabilità e sanzioni previste dall'art. 25 del presente capitolato.
 7. Dell'effettivo inizio dei lavori dovrà essere dato avviso, anche per le vie brevi, al proprietario, al custode forestale di zona e al personale della Stazione Forestale competente per zona.
 8. A partire dal giorno della consegna sino a quello della definitiva riconsegna del bosco l'impresa aggiudicataria resta obbligata alla custodia della zona assegnata e con la consegna le viene trasferita la responsabilità conservativa della zona di utilizzazione e delle masse legnose assegnate, nonché la responsabilità per eventuali inosservanze e danni causati a cose o a persone durante e in conseguenza delle operazioni di utilizzazione fino ad avvenuto collaudo finale.
 9. Il taglio delle piante, l'allestimento dei tronchi ed il trasporto degli stessi dal bosco dovranno essere effettuati entro i termini stabiliti dal capitolato particolare, e comunque entro la scadenza del progetto di taglio.

art. 19

SICUREZZA DI PERSONE O COSE

1. L'ente venditore si impegna a fornire le informazioni disponibili relative ad eventuali rischi e limitazioni presenti nel territorio interessato alle operazioni o lungo le strade forestali di accesso al medesimo. Tali informazioni sono specificate nel Capitolato particolare e ribadite in sede di consegna.
2. I soggetti committenti e le ditte esecutrici dei lavori sono obbligati a osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ivi compreso il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
3. Nel caso di esbosco a fine (gru a cavo forestale), se l'impianto costituisce ostacolo alla navigazione aerea o se interessa vie di transito, anche pedonali, dovranno essere adottati, a cura e piena responsabilità della ditta responsabile delle utilizzazioni e/o delle operazioni di esbosco, tutti gli accorgimenti, le segnalazioni e le comunicazioni d'obbligo, anche in riferimento a quanto previsto dalla circolare n° 146/384/4422 del 09/08/2000 della Stato Maggiore della Difesa.
4. Il personale di sorveglianza non può intervenire in maniera riduttiva sugli aspetti relativi la sicurezza.

art. 20

ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

1. L'acquirente dovrà utilizzare tutte le piante consegnate come legname da opera e/o come legna, fino al diametro in punta indicato dal capitolato d'oneri particolare. L'acquirente dovrà utilizzare o far utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l'Ente venditore, tutte le parti utilizzabili. Trascurando tale adempimento o l'esbosco del materiale a suo tempo preso in consegna, il legname e la legna che saranno rinvenuti in occasione del collaudo finale, o non tagliati o abbandonati in bosco o lungo la linea di esbosco, andranno in favore dell'Ente. L'acquirente, salvo altre penalità, sarà tenuto a corrispondere al venditore un risarcimento equivalente al valore della massa legnosa di tali materiali

- calcolato sulla base delle tabelle previste dalle disposizioni forestali, considerandoli sempre come sani e senza difetti.
2. Il segno del martello forestale dovrà essere conservato intatto sulla ceppaia in modo che sia sempre visibile e distinto.
 3. L'aggiudicatario dovrà tagliare esclusivamente il legname o la legna assegnati per la vendita.
 4. Per l'esbosco, il taglio, l'allestimento e per l'organizzazione del cantiere nel suo insieme dovranno essere utilizzati mezzi ed applicate tecniche tali da non arrecare danni all'ambiente ed alle infrastrutture di servizio e limitare i danni al legname utilizzato. L'esbosco del legname per gravità dovrà essere evitato nei mesi di massimo vigore vegetativo delle piante.
 5. L'atterramento di eventuali piante che, durante l'abbattimento, rimanessero impigliate negli alberi vicini senza completare la caduta, dovrà essere portato a termine prima di lasciare il bosco al termine della giornata lavorativa.
 6. L'acquirente e il responsabile dell'utilizzazione sono obbligati inoltre:
 - a) nei periodi di inattività del cantiere a tenere liberi i passaggi, le piste e le strade in modo da potervi transitare liberamente;
 - b) a riparare strade, ponti, ed infrastrutture forestali eventualmente danneggiate;
 - c) a non danneggiare piante e vegetazione forestale non assegnate;
 - d) a non usare, a meno di espressa autorizzazione dell'Ente proprietario, mezzi o attrezzature che possano danneggiare il suolo, il soprassuolo e le infrastrutture di esbosco;
 - e) a non costruire, entro il bosco, tettoie, o altri manufatti senza prima ottenere il consenso del proprietario;
 - f) a impedire l'introduzione di legname proveniente da altri lotti.
 7. L'Ente venditore, su domanda dell'acquirente da prodursi almeno quindici giorni prima dei termini fissati nel progetto di taglio, potrà consentire una proroga per ultimare i lavori boschivi, quando risulti provato che l'acquirente, non può ultimare i lavori entro i termini fissati per cause di forza maggiore.

art. 21

TAGLI FORZOSI PER CAUSE SOPRAVVENUTE, SUPPLETIVI E RESIDUI DI UTILIZZAZIONE

1. E' proibito all'acquirente o al responsabile dell'utilizzazione di estendere l'abbattimento alle piante non assegnate. In caso di trasgressione egli incorrerà in una penalità come previsto dall'art. 25. Tale materiale resta a disposizione del venditore senza pregiudizio delle azioni penali contemplate dalle vigenti leggi e regolamenti.
2. Resta convenuto che l'acquirente è obbligato a ricevere, agli stessi prezzi e condizioni di contratto, tutte le piante abbattute, stroncate o comunque danneggiate a causa dei lavori di utilizzazione (ad esempio le piante di ancoraggio delle funi di gru a cavo), fermo rimanendo il disposto per quanto riguarda i danni evitabili. Tali piante, concordate con il custode forestale di zona, saranno tagliate ed esboscate al pari delle piante assegnate, registrandole come assegno suppletivo.
3. Nel caso che si verificano schianti oppure attacchi parassitari nel bosco in cui ha luogo il cantiere o in zone limitrofe (purchè simili), di entità inferiore al 20% del quantitativo assegnato, resta convenuto che l'acquirente è obbligato ad accettare agli stessi prezzi e condizioni del contratto le piante di cui sopra.
4. Nel caso si verificano schianti o attacchi parassitari di entità pari o superiore al 20% del volume assegnato l'aggiudicatario del lotto potrà richiedere l'acquisto delle piante schiantate a trattativa privata; l'ente proprietario, deciderà sulla richiesta e potrà aggiudicare la vendita.
5. I residui di utilizzazione dovranno essere gestiti in modo da non causare danni alla rinnovazione, al bosco o alle infrastrutture forestali. Nel Capitolato d'oneri particolare saranno specificate le modalità di gestione dei residui di utilizzazione nel caso in cui vengano esboscate piante intere. In particolare, come disposto dall'all'articolo 11 del D.P.P. n.8-66 del 14 Aprile 2011, il deposito in cumuli della ramaglia conseguente all'esbosco con teleferica di piante intere sarà praticabile solo in caso di utilizzazione comprensiva anche della ramaglia, e ammesso solo per la durata dell'utilizzazione.

art. 22

SORVEGLIANZA

1. L'Ente venditore, tramite il personale di custodia forestale, si riserva la sorveglianza di tutti gli aspetti tecnici dei lavori. Tanto l'acquirente quanto il responsabile dell'utilizzazione ed i suoi operai debbono attenersi alle indicazioni del personale di custodia forestale per quanto riguarda gli aspetti tecnico-colturali dell'utilizzazione e all'utilizzo delle infrastrutture ed al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza indicate dall'Ente proprietario. Se gli ordini dovessero essere, per necessità sopravvenute, differenti delle prescrizioni e modalità contenute nel presente capitolato, in quello particolare o nel progetto di taglio o nel verbale di consegna, le disposizioni dovranno essere date in forma scritta.
2. Il personale di sorveglianza non può modificare o ingerire nelle scelte tecniche dell'impresa, che necessitano di una specifica competenza tecnica nello svolgimento dei lavori di utilizzazione forestale.
3. Nel caso di controversie sarà fatto ricorso all'arbitrato secondo le modalità contenute nel presente capitolato.

art. 23

MISURAZIONE DEI PRODOTTI UTILIZZATI

1. La misurazione potrà avvenire a seguito di richiesta da parte dell'impresa acquirente o d'iniziativa da parte dell'ente venditore purché l'acquirente sia prima invitato anche per le vie brevi. La misurazione dei prodotti legnosi viene eseguita dal custode forestale di zona e da un collega del medesimo ente di custodia forestale o, in assenza, da altro personale dell'Ente venditore (in tal caso incaricato esclusivamente alla compilazione del piedilista), o da altro personale di custodia forestale autorizzato. Alla misurazione partecipano un rappresentante dell'Ente venditore - qualora tale funzione non sia affidata al custode forestale di zona - ed un rappresentante dell'impresa acquirente. Nel caso l'acquirente debitamente invitato, non intervenga alla misurazione, né un suo rappresentante, salvo i casi di forza maggiore, la stessa verrà egualmente eseguita senza che subisca alcun ritardo e sarà ritenuta valida a tutti gli effetti. La misurazione sarà fatta di norma all'imposto, qualora non sia diversamente stabilito dal capitolato d'oneri particolare oppure in fase di consegna.
2. Della misurazione verrà tenuta distinta e diligente registrazione da parte del custode forestale di zona; dovranno, inoltre, tenere registrazione della misurazione il rappresentante dell'Ente venditore e il rappresentante dell'acquirente. L'Ente venditore e l'impresa acquirente possono rinunciare alla compilazione del piedilista rimettendosi incondizionatamente al piedilista del custode forestale, che verrà controllato e firmato da tutti gli intervenuti alla fine di ogni giornata. Alla fine delle operazioni il piedilista del personale di custodia forestale verrà depositato presso l'Ente venditore, a disposizione delle parti.
3. Le risultanze della misurazione si assumono valide per la liquidazione del valore della massa legnosa oggetto della compravendita che l'acquirente dovrà pagare entro l'epoca stabilita e sulla base dei prezzi di vendita.
4. L'Ente venditore dovrà redigere apposito verbale di misurazione, controfirmato dal custode forestale di zona. Tale verbale dovrà riportare:
 - il numero delle piante assegnate, risultante dal progetto di taglio nonché di quelle eventualmente aggiunte con assegni suppletivi;
 - il numero dei tronchi ricavati dall'utilizzazione;
 - la massa dei tronchi ricavati dall'utilizzazione;
 - l'eventuale classificazione qualitativa;
 - il tarizzo applicato per la corteccia;
 - altro materiale asportato (residui di utilizzazione, ecc).
5. Prima di iniziare la misurazione del legname da opera allestito, si provvederà al controllo del cavalletto dendrometrico per accertarne l'esattezza e non si inizierà la misurazione qualora esso venga riscontrato difettoso. Detto controllo verrà ripetuto ogni giorno all'inizio della misurazione.
6. Prima dell'inizio della misurazione dovrà essere individuato il sistema di marcatura da porre su ogni tronco misurato.
7. Il legname da opera, qualora non diversamente stabilito nel contratto, sarà misurato a metro cubo, mentre la legna da ardere, qualora non sia stabilita la vendita a corpo verrà pesata o misurata a metro stero in cataste costruite a regola d'arte e nelle dimensioni secondo gli usi locali.

8. La misurazione delle lunghezze seguirà in metri e decimetri e quella dei diametri in centimetri: nella misurazione delle lunghezze e dei diametri, la frazione di decimetro e di centimetro sarà considerata decimetro e centimetro intero immediatamente superiore, quando superi la metà.
9. Il diametro sarà sempre misurato alla metà del pezzo con la media di due diametri ortogonali per i tronchi non perfettamente rotondi, evitando eventuali incisioni fatte sui tronchi stessi, nodi, od altri ingrossamenti.
10. I tronchi da opera devono avere la lunghezza di almeno due metri. Se gli stessi sorpassano la lunghezza di metri otto saranno misurati in due o più parti di lunghezza non superiore agli otto metri e così saranno conteggiati. Sono ammesse anche altre lunghezze, purché definite dall'Enteproprietario e indicate nel capitolato particolare d'oneri.
11. Sono escluse dalla misurazione le regolari smussature alle due estremità dei tronchi da sega nella misura massima per testata indicata nel capitolato particolare d'oneri o sul progetto di taglio; tali smussature, quali perdite di lavorazione, sono da applicare a ciascun pezzo sezionato dall'impresa, di qualsiasi lunghezza esso sia e non ad ogni pezzo conteggiato in fase di misurazione.
12. Restano esclusi dalla misurazione quei tronchi nei quali il cono del guasto si manifesta su entrambe le basi e supera la metà del diametro del tronco. Essi decadranno nella classe della legna da ardere e dovranno restare in bosco a favore dell'Ente venditore, salvo quanto diversamente disposto nel capitolato particolare.
13. La misurazione verrà effettuata secondo una delle seguenti modalità:
 - calcolo del volume a misura piena;
 - calcolo del volume a misura piena con tasti, applicando la tabella allegata al presente Capitolato generale (Allegato D), (misurazione principale);
 - calcolo del volume con tarizzo a calcolo, applicando la tabella allegata al presente Capitolato generale (Allegato E);
 - per il cippato, la legna d'ardere e altri assortimenti di scarso valore possono essere adottate forme di misurazione diverse dal volume, come peso e volume sterico;
 - per la sola legna d'ardere la stima forestale può costituire sistema di misurazione;
 - altre modalità di misurazione purché definite dall'ente proprietario e indicate nel capitolato particolare d'oneri.

Nel capitolato d'oneri particolare dovrà essere indicata la modalità di misurazione prescelta.

14. La riduzione fissa forfetaria per la corteccia avviene applicando uno sconto di volume pari al:
 - 10% per abete e cirmolo;
 - 14% per il pino nero e silvestre;
 - dal 16 al 22% nel larice previa prova in campo con corona su alcuni topi rappresentativi del lotto;
 - dal 6 al 8% per le latifoglie in funzione della specie;

Nel caso di tronchi scortecciati non verrà applicata la riduzione fissa forfetaria.

15. Eventuali sconti di volume (tarizzi) concessi in sede di misurazione di fronte a difetti dei singoli tronchi dovranno essere evidenziati nel verbale di misurazione e nel piedilista allegato.
16. Sulle divergenze inerenti la misurazione, i conteggi e la classificazione qualitativa del legname, deciderà un arbitro, da scegliere fra tecnici forestali o altri esperti di settore, nominato di comune accordo dalle parti.
17. Le spese conseguenti all'arbitrato graveranno sull'impresa aggiudicataria.
18. L'ente venditore conserva, senza eccezione o riserva alcuna, la piena e assoluta proprietà del legname e della legna proveniente dal taglio fino al termine della misurazione e a pagamento avvenuto.

art. 24

ESBOSCO DEL LEGNAME

1. L'esbosco del legname dovrà farsi usando tutte quelle cautele o quei mezzi atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo, secondo le prescrizioni impartite in sede di consegna.
2. L'esbosco e il trasporto del legname avverrà lungo gli avvallamenti, le piste, le strade già esistenti: è vietato aprirne di nuove senza il permesso del Servizio provinciale competente in materia di foreste.
3. L'accatastamento dovrà effettuarsi negli spazi individuati nel capitolato particolare ovvero in quelli indicati dal custode forestale di zona.

4. L'acquirente ha l'obbligo di avvertire preventivamente l'Ente proprietario e il custode forestale di zona in ordine ai tempi in cui procederà al trasporto a piazzale del legname. Il trasporto potrà avvenire solo se concordato. Durante la fase di trasporto del legname a piazzale, dovrà essere prestata massima attenzione alle condizioni della viabilità utilizzata, onde evitare danni alla medesima.

5. L'asporto del legname, totale o parziale, verrà effettuato secondo le modalità previste dal capitolato d'oneri particolare o nel contratto di compravendita.

6. Salvo disposizioni diverse previste dal capitolato d'oneri particolare e/o dal contratto di compravendita, non si potrà procedere all'asportazione del legname dai luoghi di imposto e accatastamento, prima di aver portato a termine l'operazione di misurazione. Eventuali deroghe dovranno essere concordate fra le parti.

art. 25

PENALI

Oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, per l'inosservanza dei contenuti del contratto e dei capitolati si applicano le seguenti penali:

- inizio lavori di utilizzazione avvenuto prima della consegna del bosco: 1/5 del valore stimato delle piante abbattute;
- piante recise troppo alte (altezza superiore di 1/4 del diametro, salvo indicazioni diverse riportate nel capitolato particolare o nel progetto di taglio forestale): Euro 10,00 (dieci) per ciascuna ceppaia; restano escluse le ceppaie che presentano carie alla base;
- asportazione o cancellazione della contrassegnatura: Euro 30,00 (trenta) per ogni ceppaia;
- piante assegnate ma non utilizzate: importo pari al valore della pianta per ogni pianta non utilizzata; per il calcolo si fa riferimento alla tabella prevista dalle disposizioni forestali;
- per apertura di nuove strade o vie di esbosco senza il consenso del proprietario: Euro 300,00 (trecento) oltre il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzo provinciale;
- taglio di piante (diametro maggiore 17,5 cm) senza contrassegno: Euro 30,00 (trenta) per ogni pianta abbattuta oltre al valore della pianta;
- ritardo nel portare a termine le operazioni di utilizzazione: Euro 60,00 (sessanta) per ogni giorno lavorativo;
- esbosco/trasporto del materiale legnoso, senza autorizzazione del proprietario (prima della misurazione) Euro 500,00 (cinquecento);
- danni al suolo e/o alle infrastrutture, conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel progetto di taglio o alle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzo provinciale;
- asporto dei residui di utilizzazione senza autorizzazione prevista dal Capitolato d'oneri particolare: Euro 3,00 (tre) per ogni metro stereo stimato, salvo maggiore valore commerciale del materiale legnoso sulla base della stima effettuata dall'Ente proprietario;
- danni alla rinnovazione in conseguenza al mancato rispetto delle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzo provinciale;
- mancato rispetto dell'eventuale prescrizione relativa all'utilizzo di mezzi con oli idraulici biodegradabili se prevista dal Capitolato d'oneri particolare: Euro 400,00 (quattrocento). Nel caso di versamenti al suolo verrà addebitato anche il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzo provinciale;

Sono fatte salve eventuali violazioni amministrative o penali disciplinate da altre normative, e quanto previsto in materia penale e urbanistica.

art. 26

RILIEVO DANNI - COLLAUDO FINALE E RICONSEGNA DEL BOSCO

1. Nel corso dei lavori di utilizzazione forestale viene eseguito dal personale di custodia forestale, il rilevamento di eventuali danni al bosco o alle infrastrutture causati da inosservanze alle prescrizioni contenute nel progetto di taglio, nei capitolati d'oneri, nel verbale di consegna o alle norme di buona tecnica. I risultati dei rilievi sono riportati in una o più note, che devono essere allegate al verbale di collaudo del lotto e essere utilizzate per le operazioni di collaudo.

2. Dei rilievi di cui al precedente comma 1 l'incaricato del collaudo finale si servirà a titolo indicativo e nel modo che riterrà più opportuno per la valutazione dei danni, penalità e indennizzi.
3. Ultimati, entro i termini stabiliti, il taglio e l'esbosco dei prodotti, l'acquirente presenterà, entro trenta giorni, domanda di collaudo finale e di riconsegna del bosco all'Ente proprietario; nel caso di mancata domanda di collaudo da parte dell'acquirente entro il termine prescritto, il collaudo sarà avviato d'ufficio dall'Ente proprietario.
4. Il collaudo del lotto può essere eseguito da un tecnico forestale abilitato riconosciuto dalle parti o previa intesa in sede di riunione annuale detta "Sessione forestale", da personale appartenente alla struttura provinciale competente in materia di foreste. La designazione del collaudatore dovrà essere specificata nel Capitolato d'oneri particolare.
5. L'assenza del rappresentante dell'Ente venditore, o del responsabile dell'utilizzazione qualora siano stati regolarmente invitati, non impedisce che il tecnico incaricato esegua da solo il collaudo finale, il quale sarà egualmente valido.
6. Il collaudo avviene alla presenza del custode forestale di zona.
7. Il verbale di collaudo finale e riconsegna del bosco sarà redatto da chi effettua tali operazioni. L'incaricato del collaudo finale e riconsegna del bosco verifica che sia stato effettuato il versamento sul Fondo Forestale Provinciale previsto all'art.93 della L.P. 23 maggio 2007, n.11. Con il verbale di collaudo finale sarà liquidata a stima del funzionario incaricato, ogni penalità, compenso o indennizzo per eventuali infrazioni alle norme tecnico-forestali di questo capitolato e di quello particolare, dei progetti di taglio e di consegna e del contratto, con esclusione di eventuali rivalse da parte di terzi e di tutti gli obblighi amministrativi relativi alla vendita del lotto. Le somme dovute per penalità, compensi od indennizzi saranno pagate dall'aggiudicatario all'Ente venditore entro quindici giorni dalla notifica del verbale.
8. Il collaudo finale dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di richiesta da parte della ditta aggiudicataria del lotto, eventualmente prorogabili per giustificato motivo di ulteriori 30 giorni. Oltre tale termine il collaudo si intenderà di esito positivo e decadrà l'obbligo di sorveglianza sull'area interessata dal lotto da parte della ditta esecutrice dei lavori.
9. Non è ammesso che le operazioni di collaudo vengano effettuate con terreno totalmente o parzialmente coperto di neve. In tale caso si verifica la sospensione dei termini di cui al comma precedente, fino a scioglimento del manto nevoso.
10. Il contratto fra le parti non può essere chiuso fino al completo pagamento delle somme che devono essere corrisposte a risarcimento dei danni rilevati come evitabili. Le somme saranno versate dall'acquirente o dall'appaltatore dei lavori sul Fondo Forestale Provinciale a favore del proprietario del bosco.

art. 27

CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie contrattuali saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente per il territorio dell'Ente venditore.
2. Eventuali controversie di natura tecnico forestale che potessero sorgere tra venditore e compratore saranno deferite in prima istanza al giudizio del Direttore dell'Ufficio Distrettuale Forestale della zona, ed in seconda istanza al Dirigente del Servizio competente in materia di foreste il cui giudizio sarà inappellabile.
3. Nell'ipotesi di grave inadempimento o frode da parte dell'acquirente, si farà luogo alla risoluzione del contratto di vendita con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di quindici giorni mediante lettera raccomandata.
4. Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicano le norme delle leggi vigenti in materia.



COMUNE DI IMÈR

Provincia di Trento

CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE PER LA VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI DEL LOTTO "BOSTRICO AGNEROLA-MOROSNA-PIAN DE LE VEDERNE"

Art. 1) OGGETTO DELLA VENDITA

La vendita ha per oggetto il lotto "BOSTRICO AGNEROLA-MOROSNA-PIAN DE LE VEDERNE", di mc 5.471 tariffari, progetto di taglio 07/2022/276 del 09.09.2022, di presunti mc 4.377 netti di legname.

P.T.	SPECIE (PIANTE N)					MASSA NETTA PRESUNTA MC	PREZZO BASE	VALORE COMPLESSIVO
	A. ROSSO	A. BIANCO	LARICE	FAGGIO	TOTALE			
07/2022	2.506				2.506	4.377	€ 30,00	€ 131.310,00

Art. 2) MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'impresa che conduce i lavori di utilizzazione forestale deve attenersi a tutte le condizioni generali che risultano puntualmente specificate nel progetto di taglio al quale la vendita si riferisce, nonché nei capitoli d'oneri generale e particolare.

Le piante dovranno essere utilizzate fino al diametro di **cm 15 (quindici) in punta**; per la cubatura del materiale oggetto di vendita verrà conteggiato il legname a partire dal diametro di **25 cm a metà del pezzo corteccia compresa**.

Durante il periodo di monticazione, dovrà essere sempre garantito l'accesso al gestore di malga Agnerola. Il legname potrà essere accatastato nei piazzali situati in loc. Giare in C.C. di Imèr per un periodo massimo di **60 giorni** dalla fine dell'esbosco.

Art. 3) CONSEGNA DEI LAVORI – PENALITA'

La consegna avverrà entro 15 giorni dall'aggiudicazione, esclusivamente in presenza della ditta esecutrice delle lavorazioni in possesso dei requisiti di legge.

Viste le caratteristiche del lotto (piante bostricate) **le operazioni di utilizzazione forestale (ad esclusione dell'asporto) potranno essere iniziate anche prima della firma del contratto**, e l'asporto dovrà essere ultimato entro la fine del mese di giugno 2023.

L'amministrazione si riserva di valutare la concessione di eventuali proroghe, che dovranno essere opportunamente motivate.

L'acquirente dovrà utilizzare o far utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l'Ente venditore, tutte le parti utilizzabili.

Eventuali danni cagionati al legname dallo svilupparsi di epidemie parassitarie determinate dal prolungato deposito del legname dopo la stipula del contratto, non potranno essere imputate all'Amministrazione comunale.

Art. 4) CERTIFICAZIONI

Il materiale in vendita proviene da foreste certificate PEFC n. certificato: **ICILA-PEFCGFS-002720-AGV**.

- Le operazioni colturali e le relative utilizzazioni boschive verranno realizzate in un bosco certificato forestale sostenibile, definite secondo i requisiti della certificazione Gestione Forestale Sostenibile del Gruppo Territoriale PEFC Trentino, basata sui principi PEFC. Durante l'esecuzione delle utilizzazioni, si dovranno rispettare le modalità della gestione in tali requisiti.



COMUNE DI IMÈR

Provincia di Trento

- Le operazioni colturali e le tecniche di utilizzazione ed esbosco dovranno essere eseguite in modo da minimizzare o evitare danni al suolo, alle piante rimaste in piedi e alla rinnovazione.
- Non verranno eseguite lavorazioni al suolo durante l'utilizzazione nonché la raccolta diffusa della lettiera, del terriccio e del cotico erboso, fatto salvo eventuali prescrizioni stabilite dal Piano di Gestione Forestale o da interventi autorizzati dall'Autorità competente in materia.
- Non sarà ammessa l'estirpazione e l'asportazione degli apparati radicali, salvo eccezioni motivate da emergenze fitosanitarie o da calamità naturali e previo autorizzazione da parte dell'Autorità competente in materia.
- Durante l'esecuzione delle operazioni colturali previste, sia che esse vengano effettuate da ditta esterna o da privato cittadino, quest'ultimo durante le attività di uso civico di raccolta del legnatico, dovranno essere impiegate tecniche di utilizzazione ed azioni tali da impedire l'innesco di incendi e lo sversamento accidentale di prodotti chimici in bosco oltre ad evitare il rilascio di rifiuti.
- In caso di accadimento di uno o più degli eventi sopra citati, il soggetto responsabile dell'utilizzazione ha l'obbligo di allertare tempestivamente l'Ente proprietario del bosco e la stazione forestale territorialmente competente che procederanno ad attuare le necessarie misure di emergenza.

Art. 5) MISURAZIONE

La misurazione e l'asporto dei prodotti legnosi avverrà esclusivamente previo accordo con il custode di zona che dovrà essere contattato almeno il giorno precedente, secondo la seguente modalità, da specificare nel verbale di misurazione:

- **tramite pesatura, con eventuali costi a carico dell'acquirente.**
- **altri sistemi di misurazione, anche misti, in accordo tra le parti.**

Al fine di individuare un coefficiente di conversione per la trasformazione da peso a massa volumica (metri cubi netti) si procederà alla misurazione a campione di almeno il 10% del volume venduto.

La misurazione campionaria avverrà con il calcolo del volume a misura piena, con decurtazione per corteccia del 10% in caso di abete e del 18% in caso di larice, ed esclusione dalla misurazione delle sovra lunghezze alle due estremità dei tronchi da sega nella misura massima di cm 10 (dieci) per ciascuna estremità. Nel caso di tronchi scortecciati non verrà applicata la riduzione per corteccia.

Restano esclusi dalla misurazione:

- il materiale legnoso a fini energetici;
- i tronchi con diametro a metà lunghezza inferiore a 23 cm senza corteccia e 25 cm con corteccia.

Le risultanze della misurazione si assumono valide per la liquidazione del valore della massa legnosa oggetto della compravendita che l'acquirente dovrà pagare entro l'epoca stabilita e sulla base dei prezzi di vendita. Il verbale di misurazione deve essere controfirmato da entrambe le parti.

Art. 6) PAGAMENTO

Il pagamento del materiale venduto sarà fatto dall'acquirente presso il Tesoriere dell'Ente venditore secondo le seguenti modalità:

- **cauzione** definitiva pari al **5%** del valore complessivo del lotto, inclusa I.V.A., entro e non oltre 8 (otto) giorni dall'aggiudicazione, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivati dal progetto di taglio, dai Capitolati e dal contratto di compravendita, che verrà restituita a seguito del positivo esito del collaudo;
- **20% alla stipula del contratto;**
- acconti successivi e saldo in base agli asporti previsti.

In alternativa al pagamento previsto degli acconti successivo al primo, può essere costituita una fideiussione pari al valore residuo del lotto inclusa I.V.A. La fideiussione dovrà contenere la clausola che la



COMUNE DI IMÈR

Provincia di Trento

stessa si intende comunque valida sino al rilascio da parte del Comune di apposita dichiarazione liberatoria. Ogni qualvolta sarà asportato un quantitativo pari a tale valore, prima di asportare altro legname dovrà essere saldato il dovuto, che sarà immediatamente fatturato dall'Amministrazione. Il pagamento periodico del legname asportato dovrà consentire di mantenere continuativamente la copertura di garanzia tramite la fideiussione di cui sopra. In alternativa, verrà bloccato l'asporto di ulteriore legname dal lotto. Viene individuato come responsabile unico del procedimento (RUP) il responsabile servizio finanziario.

Art. 7) ASPORTO DEL LEGNAME

E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di asportare il legname, ancorché già fatturato, esboscato e misurato, se non prima del completo pagamento dello stesso.

Sarà consentito l'asporto parziale del legname da opera previo pagamento del relativo importo, che sarà tempestivamente comunicato dal custode forestale ed immediatamente fatturato dall'Amministrazione. Del puntuale controllo del legname asportato sono incaricati gli organi di vigilanza forestale competenti.

Art. 8) NOMINA DEL COLLAUDATORE

Il collaudo del lotto verrà eseguito dal direttore dell'Ufficio Distrettuale Forestale di Primiero della Provincia Autonoma di Trento, o suo sostituto.

Art. 9) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disposto dal presente capitolato, trovano applicazione le norme delle leggi vigenti in materia, nonché le disposizioni di cui al capitolato d'oneri generale.



COMUNE DI IMÈR

Provincia di Trento

Art. 10) INFORMAZIONI SUI RISCHI E LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Informazioni di dettaglio sui rischi e limitazioni specifici esistenti nell'ambiente in cui si trova il lotto e sulle relative vie d'accesso

- **Analisi del contesto della/e particella/e interessate del cantiere di utilizzazione forestale** (*Urbano, extraurbano, falde acquifere, condotte, linee elettriche o altro tipo di reti tecnologiche, morfologia, viabilità, accessi, presenza di destinazioni limitrofe particolari, (es. piste da sci, presenza di strutture civili ed industriali, servizi, presenza di altri cantieri).*)
 - Il lotto interessato dal cantiere sorge in zona extraurbana
 - Costruzioni e/o abitati presenti nell'area di cantiere o nelle vicinanze e aree con destinazioni limitrofe particolari:
A margine del cantiere di utilizzazione si trovano una malga e numerose baite, frequentate soprattutto nel periodo estivo.
 - Accesso all'area:
Le particelle forestali interessate dal lotto sono raggiungibili da Imèr attraverso la strada forestale di tipo B "Rosterin Vederna", e sono servite dalle strade forestali di tipo B "Agnerola", "Col Mares", "Colaz", dalla strada forestale di tipo A "Bus de Vela" e dalla strada comunale "Vederna".
 - Caratteristiche geomorfologiche (situazioni altimetriche e morfologiche particolarmente articolate, falde acquifere, corsi d'acqua):
L'area si trova ad una quota compresa fra 1250 e 1650 metri sul livello del mare.
 - Servizi e/o sottoservizi presenti nell'area del cantiere o nelle sue vicinanze (linee elettriche, condotte/depositi di gas, condotte acqua, funivie, depositi idrocarburi ecc.):
Nella zona di malga Agnerola è presente la tubazione dell'acquedotto a servizio della malga. Inoltre a monte della stessa sono presenti le vasche di accumulo dell'acqua.
 - Presenza di strade a medio/grossa percorrenza, di passaggi utilizzati da turisti e/o rampichini, ecc.:
Le strade che attraversano il lotto possono essere frequentate da censiti o escursionisti, per cui nell'esecuzione delle operazioni di utilizzazione forestale si dovrà porre molta attenzione nel gestire con la massima sicurezza il transito di persone. Si dovrà, tra l'altro, depositare il legname al suolo in maniera stabile.
 - Presenza di aree di rispetto naturalistico/ambientale (Biotopi, SIC, aree di riproduzione faunistica, ecc.):
Non vi sono aree di rispetto naturalistico.
 - Presenza di altri cantieri:
Nei pressi dell'area possono esserci altri cantieri forestale di utilizzazione legname.



COMUNE DI IMÈR

Provincia di Trento

Prescrizioni generali di sicurezza

Note generali: le figure coinvolte nelle lavorazioni

La normativa in materia di sicurezza nei cantieri coinvolge la figura del committente in prima persona e lo obbliga a prodursi perché nell'ambito delle lavorazioni vengano applicate le norme di sicurezza previste dalla legge, dovendo peraltro effettuare una valutazione preventiva dei rischi presenti nell'area oggetto delle lavorazioni previste.

Il D.Lgs. 81/2008 (ex 626/94 e s.m.) obbliga in generale ogni lavoratore a prendersi cura della propria sicurezza e salute sul luogo di lavoro e ciascun datore di lavoro a porre in atto tutte le condizioni affinché possa essere garantita la sicurezza e la salute dei lavoratori stessi. I datori di lavoro e i lavoratori autonomi dovranno adottare i contenuti e le prescrizioni della presente Consegna tecnica e della Consegna effettuata dal Servizio di Custodia Forestale.

I direttori di cantiere, i preposti, gli assistenti sono a loro volta chiamati, ognuno per le proprie competenze, a vigilare e verificare che siano rispettate da parte dei lavoratori e delle imprese le norme di Legge in materia di sicurezza e i contenuti e le prescrizioni dettate dalla propria valutazione dei rischi e/o dal proprio Piano Operativo di Sicurezza.

Segnaletica

Sarà presente in cantiere adeguata segnaletica di sicurezza di cui al D.Lgs. 493/96 e s.m. . Essa verrà posizionata stabilmente negli specifici punti del cantiere ove è necessaria la presenza di un determinato cartello in relazione al tipo di lavorazione svolta, alla sua pericolosità, alla presenza impianti, attrezzature o macchine operatrici che inducano rischio. In generale si dovrà evitare di raggruppare la segnaletica in un unico grande cartello.

Particolare cura dovrà essere prestata nella delimitazione e segnalazione del cantiere precludendone l'ingresso ad estranei da ogni via di accesso.

Ogni lavoratore della Ditta appaltatrice e rappresentante per la sicurezza, così come ciascun lavoratore autonomo deve essere a conoscenza del significato dei segnali (divieto, prescrizione, salvataggio).

Dispositivi di protezione individuale(DPI), pronto soccorso, vigilanza sanitaria

L'uso dei DPI da parte dei lavoratori, DPI che dovranno essere conformi a quanto indicato nel Decreto Legislativo 475/92 e succ. modifiche, è disciplinato nelle istruzioni operative della Ditta esecutrice dei lavori in oggetto e/o nell'eventuale Piano Operativo di Sicurezza (POS) in relazione alle varie fasi lavorative; l'utilizzo dei DPI stessi potrà comunque essere controllato e indicato anche dal Direttore dei lavori e/o dall'eventuale Coordinatore in fase di esecuzione in relazione allo specifico svolgimento delle lavorazioni e alle contingenze del cantiere.

Prima dell'inizio dei lavori, la Ditta esecutrice dei lavori in oggetto dovrà informare i lavoratori delle modalità di pronto intervento, degli obblighi e competenze degli specifici addetti e del comportamento da tenere singolarmente in caso si verifichi un incidente; la Ditta esecutrice dovrà informare i lavoratori del grado di copertura telefonica della zona di lavoro ed inoltre dovrà assegnare specificatamente il compito di chiamata telefonica in caso di emergenza sanitaria. La Ditta esecutrice dovrà comunicare a tutti i lavoratori il luogo più vicino dove possa atterrare l'elisoccorso ed la via più breve per arrivarci. Dovrà inoltre essere nota a tutti i lavoratori la dislocazione della cassetta di pronto soccorso, la quale sarà conservata a norma di Legge e dotata di tutti i presidi previsti dalla Legge stessa (il pacchetto delle medicazioni deve essere conforme a quanto previsto dal D.P.R 303/56); inoltre i lavoratori dovranno aver ricevuto adeguata informazione e formazione sui compiti e formazione degli addetti al pronto intervento e sui procedimenti relativi alle operazioni di pronto soccorso immediato in caso degli incidenti che possono verificarsi in cantiere onde garantire un uso adeguato dei presidi medici in attesa dei soccorsi.

La ditta dovrà fornire e conservare i dati del medico competente (nominativo, numero di telefono) e in relazione alla tipologia delle lavorazioni dovrà garantire la sorveglianza sanitaria sulle maestranze stesse, compreso accertamenti sanitari preventivi e periodici di cui all'art. 33 della L. 303/56, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 626/94, di cui all'art. 29 e segg. Del D.Lgs. 277/91.

Informazioni e numeri telefonici

L'impresa appaltatrice ha il dovere di garantire ai propri dipendenti la necessaria formazione e fornire le informazioni affinché qualunque situazione di emergenza collettiva o individuale possa essere affrontata in modo adeguato. Il piano di sicurezza se presente indicherà inoltre il percorso più breve per il raggiungimento del più prossimo posto di soccorso sanitario. Alcuni numeri di potenziale immediata utilità devono essere conservati in cantiere e posti in maniera visibile.

- Carabinieri	tel. 112 Stazione Imer 0439 67001
- Vigili del Fuoco	tel. 115
- Emergenza sanitaria:	tel. 118
- Operai Comunali	tel. 320 4207577 reperibilità
- Telecom guasti	tel. 0437 219388
- ENEL /ACSM guasti	tel. 0439 62437 Centrale Castelpietra
- Ditta acquirente/utilizzatrice tel.	
- Custode Forestale Comunale tel	338 7843687

- **Punto atterraggio elisoccorso più vicino:** prati in località Pian Grant COORDINATE: 46.121529, 11.796810
- pascolo Malga Agnerola COORDINATE: 46.112404, 11.801820



PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO



SERVIZIO FORESTE E FAUNA
CERTIFICATO UNI EN ISO 14001 - OHSAS 18001



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

AVVISO UNICO CONDIZIONI GENERALI PER LA VENDITA DI LEGNAME

1. Organizzazione della commercializzazione in provincia di Trento

La commercializzazione del legname trentino è promossa dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento in collaborazione con gli Enti proprietari, secondo l'accordo programmatico stipulato con la Provincia autonoma di Trento. Secondo tale accordo le informazioni sul legname posto in vendita in provincia di Trento sono divulgate anche attraverso il "Portale del legno trentino" (www.legnotrentino.it), da cui può essere scaricato il presente Avviso unico e, successivamente, tutta la documentazione connessa alla fase di aggiudicazione finale al miglior offerente.

Per "Venditore" si intende un Ente pubblico o un privato che possiede o è detentore/gestore a vario titolo di foreste nel territorio provinciale.

Per "Acquirente" si intende un soggetto giuridico o una persona fisica interessati ad acquistare prodotti legnosi messi in vendita tramite il Portale del legno trentino.

2. Riferimenti normativi

Per le vendite di legname in provincia di Trento si richiamano, in quanto applicabili, le seguenti norme:

- Art. 12 bis della L.P. 46/1978, Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse;
- Art. 63 della L.P. 11/2007, Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette e relativi regolamenti di esecuzione.
- La gara avverrà secondo le modalità previste dalla L.P. 19.07.1990, n. 23 e nel relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.G.R. 22.05.1991, n. 10-40 Leg e ss.mm., mediante presentazione di offerta segreta da confrontarsi con il prezzo base stabilito, nella forma prescelta dall'Ente proprietario.

3. Presentazione, modifica e annullamento delle offerte

All'ora del giorno inserito nell'avviso di gara scade il termine per la presentazione delle offerte per i lotti di legname trentino o di altri prodotti forestali, posti in vendita da soggetti Venditori della provincia di Trento.

La vendita, ad unico incanto ai sensi delle norme sopra richiamate, avverrà previa presentazione delle offerte scritte e segrete, sotto l'osservanza, inoltre, delle norme e delle condizioni stabilite dal seguente avviso, dal capitolato d'onori generali della Provincia autonoma di Trento e dei capitolati speciali eventualmente predisposti dagli Enti pubblici proprietari.

Per effettuare delle offerte sarà necessario entrare nel dettaglio della vendita di legname e indicare un prezzo in cifre (fino a due decimali). Il sistema, nell'elaborare in modo automatico il prospetto delle offerte per conto dell'Interessato, predispone il prezzo offerto anche in lettere.

Le offerte potranno essere modificate o annullate esclusivamente prima della scadenza prevista; oltre tale termine il sistema non accetterà ulteriori variazioni.

4. Modalità di invio delle offerte

L'interessato dovrà scaricare dal sistema il prospetto delle offerte, controllarlo e nel caso in cui il Venditore si un Ente pubblico, regolarizzarlo con marca da bollo da Euro 16,00 tramite apposizione e annullamento di marca da bollo cartacea (il modulo andrà in questo caso scannerizzato).

L'imposta di bollo potrà essere anche assolta in modo virtuale, in base a quanto stabilito dal Decreto ministeriale 17 giugno 2014 (pagato in un'unica soluzione entro 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio con mod. F24).

Il prospetto delle offerte deve essere firmato digitalmente e nuovamente caricato sul sistema.

Nel caso di Acquirenti privi di firma digitale, al documento dovrà essere apposta firma autografa. Il modello va quindi scannerizzato e nuovamente caricato sul sistema, accompagnandolo dal documento di identità del firmatario. Il sistema è programmato per inviare insieme al modulo di offerta anche il documento di identità precaricato al momento della registrazione.

5. Caratteristiche del legname posto in vendita

Il legname viene posto in vendita secondo classificazione, qualità e quantità definita dal Venditore. La presentazione dell'offerta da parte di un Soggetto interessato sta a significare che quest'ultimo accetta di acquistare, al prezzo offerto, tutto/i il/i lotto/i di legname o di prodotti legnosi posti in vendita dagli Enti proprietari alle predette condizioni.

Il prezzo offerto dovrà riferirsi al singolo lotto o catasta e all'unità di misura analoga a quella indicata nella scheda che riporta la descrizione del lotto.

Il prezzo offerto non potrà in ogni caso essere inferiore al prezzo base indicato nella scheda.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali schegge ed altri corpi estranei nel legname, esistenti naturalmente o a causa di eventi accidentali e comunque di cui non ne è a conoscenza.

6. Aggiudicazione

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente la completa accettazione del presente avviso, nonché di tutte le altre norme che regolano la gara (capitolato d'oneri, scheda tecnica dei lotti).

L'aggiudicazione avviene di norma al miglior offerente, ovvero al prezzo più alto, comunque uguale o superiore al prezzo base indicato dal Venditore.

In caso di parità di offerte l'assegnatario sarà individuato secondo le norme vigenti o secondo quanto è stabilito dalle norme di gara.

In particolare l'Ente proprietario ha la facoltà di non accettare le offerte di acquisto presentate da Aziende che, in precedenti esperimenti di vendita, non hanno rispettato le norme di gara ovvero non hanno ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali.

7. Accesso al sistema

Per partecipare come Soggetto acquirente alle vendite di legname è necessario accedere al sito www.legnotrentino.it, con autenticazione tramite *userid* e *password*.

Il primo accesso al sistema prevede che l'Interessato si registri e fornisca i propri dati (es.: rappresentante legale, ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, PEC e posta elettronica, ecc.).

In osservanza alle norme vigenti sul procedimento amministrativo, la Camera di Commercio I.A.A. si riserva, in qualsiasi momento, di effettuare le opportune verifiche sulle informazioni, sulle dichiarazioni e sulla documentazione fornite dall'Interessato, riservandosi la facoltà di sospendere/annullare l'iscrizione al sito.

8. Pubblicazione dei risultati

Le offerte inserite saranno mantenute segrete dal sistema telematico sino alla scadenza prevista della gara.

Dopo tale termine il Venditore potrà visionare tutte le offerte pervenute e procedere all'aggiudicazione definitiva dei lotti, in base al miglior offerente, previa verifica delle condizioni stabilite in sede di gara.

I risultati saranno visibili sul Portale del Legno trentino nella sezione dedicata alle vendite di legname.

9. Stipula del contratto tra le Parti

Entro 3 giorni lavorativi dalla data dall'aggiudicazione definitiva, l'Acquirente dovrà effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario dell'acconto pari al 30% più l' I.V.A. sull'intero importo, o, in deroga alle modalità previste dal presente Avviso unico, in base a quanto stabilito da ciascun Venditore nei propri capitolati d'oneri speciali.

L'Acquirente dovrà sottoscrivere il contratto entro il termine che verrà fissato dal Venditore. Qualora ciò non avvenga, dopo un ulteriore sollecito da parte del Venditore con la fissazione di un termine perentorio entro il quale l'Acquirente deve adempiere, si procederà all'aggiudicazione al successivo migliore offerente.

Il contratto è impegnativo per l'Acquirente dal momento dell'aggiudicazione, mentre l'Ente venditore lo sarà soltanto dopo l'approvazione definitiva da parte dell'Amministrazione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, imposte e tasse, diritti e I.V.A. inclusa da aggiungere al prezzo di aggiudicazione, sono a carico dell'Acquirente.

10. Prelievo o consegna del legname

Salvo patto contrario con il Venditore, non sono consentiti asporti di legname che non siano stati preventivamente e integralmente pagati.

In deroga a quanto sopra, è consentito l'asporto di tutto il legname previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa.

Fintanto che l'Acquirente non avrà ottemperato agli obblighi sopra indicati, ogni operazione di prelievo ed asporto del legname dovrà considerarsi sospesa ed è causa di annullamento del contratto.